



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 164, comma 2, e 177, concernenti le competenze ordinarie del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
- Vista** la legge 23 marzo 1983, n. 78, recante “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare” e, in particolare, l’articolo 10, rubricato “Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede”, che al:
- comma 1, dispone: “Agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell’indennità di cui all’articolo 4, un’indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.”;
 - comma 2, stabilisce: “L’indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro”, ora Ministero dell’economia e delle finanze;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003” e, in particolare, l’articolo 52, che al comma 3, dispone per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare: “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”;
- Visto** l’articolo 9, comma 35, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività



economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale: “*In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare;*”

- Visto** l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, come sostituito dall’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha incrementato di 7,6 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziare assegnate all’Arma dei carabinieri per riconoscere, al personale incaricato del comando di stazioni e di tenenze dell’organizzazione territoriale, l’indennità di cui all’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante il recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, e in particolare, l’articolo 9 che ha modificato la Tabella 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, relativa alle indennità di impiego operativo di base del personale militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 settembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Ministero della difesa al n. 10126 in data 5 ottobre 2011, in materia di indennità di comando per i Comandanti di stazione e di tenenza dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri;
- Vista** la comunicazione del Comando generale dell’Arma de carabinieri – VI Reparto – Ufficio bilancio, Prot. nr. 79/31-1 in data 21 giugno 2022, dalla quale si evince che con DMT nr. 55969, registrato dalla Corte dei conti in data 20 giugno 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto le variazioni sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, al fine di assegnare sull’annualità 2022 le risorse integrative previste per l’esercizio finanziario 2021 in materia di indennità supplementare di comando;
- Tenuto conto** che l’indennità di comando è volta a indennizzare i rischi, le responsabilità e gli impegni derivanti dall’espletamento delle funzioni di comando;
- Considerato** che il Consiglio Centrale di Rappresentanza – Sezione Carabinieri, è stato informato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
- Vista** la proposta del Comando generale dell’Arma dei carabinieri di cui alla nota Prot. n. 118/122-1-2012 in data 23 giugno 2022;



131
)